

CONDIZIONI GENERALI DEL MONTAGGIO

- 1) L'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo indicato nel presente modulo viene assunto dal committente e dallo stesso comunque garantito ex art. 1936 e segg. C.C. anche nel caso in cui la fatturazione avvenga a carico di diverso soggetto.
- 2) Nell'ipotesi di ritardato pagamento, si avrà diritto agli interessi di mora al tasso Bce di riferimento vigente.
- 3) Per ogni e qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto di trasporto sarà esclusivamente competente il foro di Verona.